NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 70

Menzione del decreto di autorizzazione Stampati pubblicitari

Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I debbono inserire nelle proposte e nelle polizze di assicurazione e in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: "Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni..... con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del..... (Gazzetta Ufficiale del n.....)". Per gli stampati pubblicitari resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 112 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Per le imprese autorizzate a proseguire le operazioni a norma dell'articolo 65 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, l'indicazione del decreto di autorizzazione e' sostituita da quella del citato articolo.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 21 febbraio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	V — Esercizio della vigilanza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-70-menzione-del-decreto-di-autorizzazione-stampati-pubblicitari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it